



STATUTO

dell'Associazione

**Gruppo Missionario "il Ponte" ODV
Parrocchia San Vigilio - Merano**

C.F.91044190212

STATUTO
Gruppo Missionario "il Ponte"
Parrocchia San Vigilio - Merano

Art. 1 – Denominazione e Natura

1.1

E' costituita con Sede in Merano, via Adige 22 l'Associazione di Volontariato denominata: Gruppo Missionario "il Ponte" Parrocchia di S. Vigilio ODV in conformità al dettato della Legge 266/91, che le attribuisce la qualificazione di "Organizzazione di Volontariato" L'Organizzazione assume la qualifica di ODV (Organizzazione di Volontariato) in base all'artt.32 ssg. del Digs, 3 luglio 2017, n. 117 art.1 Codice Terzo Settore.

Art. 2 – Sede

2.1 *L'Associazione ha sede legale in **VIA ADIGE nr. 22** nel Comune di **MERANO (BZ)***

2.2 *Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune.*

2.3 *È data facoltà alla Presidenza di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'Assemblea dei soci.*

2.4 *L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta*

Art. 3 – Statuto - efficacia e interpreta

3.1 *L'Associazione "Gruppo Missionario "il Ponte" Parrocchia San Vigilio odv è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 nr.117 e successive modifiche e integrazioni, nonché delle relative norme di attuazione. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più' particolari.*

3.2 *Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della*



organizzazione stessa. Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile

Art.4 - Finalità - Attività-

4.1 L' Associazione "il Ponte" ODV., più avanti chiamata per brevità Associazione¹ si ispira ai principi di Spirito cristiano, non ha scopo di lucro e persegue, nell'ambito territoriale locale esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

4.2 Impegno primario è la sensibilizzazione ai problemi dei paesi del terzo mondo dando vita e alimentando una forma di volontariato che mettendosi a disposizione dell'Associazione contribuisca a raggiungere lo scopo dei suoi progetti.

4.3 Per lo svolgimento dei propri compiti ed il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione il si avvale delle prestazioni personali e volontarie dei suoi Soci.

4.4 Per la realizzazione delle finalità e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, L'Associazione odv persegue le sue finalità svolgendo, in via continuativa attività di interesse generale, che, ai sensi dell'art. 5 D.LGS. 117/2017, rientrano nei commi:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'art 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n° 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n° 104, e alla legge 22 giugno 2016 n°112 e successive modificazioni.
 - prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della praticadel volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
-
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
 - beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti e prodotti di cui alla legge 18 agosto 2016, n°166 Art. 5 u), e successive modificazioni o erogazioni in denaro, beni o servizi a sostegno di persone



svantaggiate, o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

Le attività dell'Associazione vengono svolte:

a) realizzando attività gratuite di cui al comma a) dell'art. 5 D.lgs. 117/2017 aventi come oggetto "servizi sociali", intendendo prestazioni destinate a superare situazioni di difficoltà delle persone in stato di bisogno;

b) inserendosi nel contesto sociale per portare un valido aiuto alla prevenzione di ogni forma di disagio e di sofferenza ed al miglioramento delle condizioni di salute e di vita di chi è in stato di difficoltà e sofferenza, assicurando con continuità una presenza amica che con attenzioni e spirito cristiano sia di aiuto e di conforto per essere promotore e donatore di speranza;

c) costituendosi come punto di formazione, di riferimento, di coordinamento e di rappresentanza per tutti gli associati, nonché come erogatrice di servizi, consulenze e supporti al fine di aiutare e sostenere l'attività dei Soci;

d) attuando beneficenza, sostegno a distanza ecc., secondo il comma u) dell'art. 5 D.lgs. 117/2017.

4.5 L'Associazione può svolgere attività diverse ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi; tali attività sono secondarie, marginali e strumentali all'attività principale svolta nell'interesse generale. Sarà cura del Consiglio determinare quali attività possano essere svolte in quanto collegate all'attività principale.

4.6 L'Organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art.7 del D.Lgs 117/2017

Art. 5 – Ammissione

5.1 Possono essere iscritti all'Associazione tutte le persone uomini e donne che condividano le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.



5.2 Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero richiesto dalla Legge.

5.3 L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su domanda dello interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel registro degli associati.

5.4 La domanda potrà essere respinta dal Consiglio di Amministrazione solo in presenza di comprovato motivo e con provvedimento motivato. In caso di rigetto è ammesso ricorso all'Assemblea, che delibera sulla domanda non accolta, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

5.5 L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

5.6 Gli associati versano la quota annuale, determinata dal Consiglio di Amministrazione
tale quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art. 6 – Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

6.1 Gli Associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento.
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,

6.2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali con la modalità di cui all'articolo

16 dello Statuto.

6.3. Di intervenire all'Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista.

6.4 Di partecipare a tutte le attività, iniziative promosse dall'Associazione odv nonché di frequentare i locali e le strutture dell'Associazione

6.5 Gli Associati hanno il dovere di:



- *I soci sono tenuti all'osservanza del presente Statuto, delle deliberazioni assunte dagli Organi sociali, dell'eventuale Regolamento interno;*
- *al pagamento nei termini della quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti da Consiglio di Amministrazione.*

Art. 7 – Volontariato e attività di volontariato

7.1 L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

7.2 La qualità di associato volontario incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione

7.3 Il volontario ha diritto a che siano attivate, in suo favore, le forme di assicurazione obbligatoria previste dall'art. 18, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017.

7.4. L'attività dell'associazione viene svolta prevalentemente da parte dei propri associati che prestano la loro attività in modo gratuito

7.5 L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall' Associazione ODV. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

7.6 L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo e dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento della sua attività. In particolare, può utilizzare impiegati per il corretto funzionamento della amministrazione interna.

Art. 8 – Perdita della qualifica di associato

8.1 La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

8.2 L'associato può recedere dall' Associazione mediante comunicazione scritta all'direttivo.

8.3 L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'Associazione L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni



dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

8.4 L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

Art. 9 – Gli organi sociali

9.1 Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci
- L'Organo Amministrativo
- Il Presidente
- - L'Organismo di controllo alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 30 d.lgs. 117/2017

9.2 Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 10 – L'Assemblea

10.1 L'assemblea è composta dagli associati dell'Associazione iscritti nel Registro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale ed iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. E' l'organo sovrano. Ciascun associato ha il diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino al massimo di uno associato.

10.2 L'assemblea è presieduta da Presidente dell'Associazione o in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

10.3 E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data in seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, email.... spedita/divulgata al recapito risultante dal Registro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione

10.4 L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli iscritti o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

10.5 I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.



10.6 Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione in libera visione di tutti gli associati.

10.7 L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 11 – Compiti dell'Assemblea

11.1 L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria, entro il mese di Aprile di ciascun anno, per l'approvazione del bilancio d'esercizio dell'anno precedente, del bilancio preventivo dell'esercizio in corso e del bilancio sociale se obbligatorio ai sensi dell'art.14 del D.Lgs n.117/2017 e delle disposizioni vigenti.

11.2 Spetta all'Assemblea:

- a)** determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione, le modalità di tesseramento degli associati;
- b)** nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- c)** eleggere e revocare i membri del Consiglio di Amministrazione;
- d)** nominare e revocare, quando previsto il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e)** approvare il bilancio di esercizio consuntivo e preventivo e il bilancio sociale quando previsto ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n.117/107;
- f)** deliberare sull'esclusione degli associati;
- g)** approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h)** eleggere o revocare il Presidente dell'assemblea;
- i)** approvare i regolamenti proposti del Consiglio di Amministrazione
- ~~**l)** deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dell'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza~~

11.3 L'Assemblea dei soci è valida, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

Art. 12 – Assemblea straordinaria.

12.1 Spetta all'Assemblea in sede straordinaria:

- a) deliberare sulle modifiche dell'atto o dello statuto
- b) deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- c) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio.

12.2 L'Assemblea dei soci è valida, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

12.3 L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

12.4 L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, da tenersi almeno dopo ventiquattro ore dalla prima, occorrerà la presenza di due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

12.5 In riferimento al punto b) dell'art.12.1, per deliberare di fusione, scissione, trasformazione, scioglimento e liquidazione, nonché la devoluzione del patrimonio l'assemblea straordinaria occorrerà la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione, da tenersi almeno dopo ventiquattro ore dalla prima, occorrerà la presenza di due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 13 – Organo di amministrazione

13.1 L' Organo di Amministrazione governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocata

13.2 L' Organo di Amministrazione è composto da nr. 5 (cinque) membri eletti dall'assemblea tra gli associati.

13.3 L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.



13.4 Gli amministratori durano in carica per quattro esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio della loro carica.

13.5 Nel caso di decesso, dimissioni, permanente impedimento, decadenza di un componente, questi sarà tempestivamente sostituito con il primo dei non eletti, che resterà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio.

13.6 La carica di componente dell'Organo di amministrazione è incompatibile con quella di membro dell'Organo di Controllo.

13.7 Se per motivi diversi venisse meno la maggioranza degli amministratori si intenderà decaduto, e si procederà a nuove elezioni.

13.8 Decade dalla carica di amministratore dell'Organo di amministrazione chi, senza giustificato motivo, non intervenga per tre volte consecutive alle sedute dell'Organo di amministrazione,

13.9 L'Organo di amministrazione pronuncia la decadenza, previa constatazione scritta dei motivi all'interessato, dopo aver preso atto della terza assenza ingiustificata. Contro la pronuncia di decadenza, da comunicare all'interessato entro cinque giorni dall'adozione del provvedimento, l'amministratore può presentare appello allo stesso Organo di amministrazione a mezzo di motivata richiesta indirizzata al Presidente che convocherà l'Organo di amministrazione entro trenta giorni; la nuova pronuncia dell'Organo di amministrazione sarà definitiva.

13.10 L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusivamente dell'assemblea.

13.11 In particolare, spetta al Organo di amministrazione:

- curare l'attuare delle deliberazioni dell'assemblea,
- predisporre il bilancio di esercizio, e se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e il bilancio sociale, nonché porre in essere i relativi adempimenti, nei casi e con le modalità previste dagli art. 13 e 14 del D.Lgs. n.117/2017.
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio.
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività dell'associazione
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza.
- disciplina l'ammissione degli associati.
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.



13.12 Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

13.13 Il Presidente dell'Associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione..

Art. 14 – Il Presidente

14.1 Il Presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

14.2 Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione; cura l'osservanza del presente Statuto, promuovendone la riforma, qualora si renda necessaria.

14.3 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione, ne sottoscrive i relativi verbali, cura l'esecuzione delle relative delibere, e adotta, nei casi d'urgenza, ogni provvedimento opportuno, che sottoporà alla ratifica da parte dell'Organo di Amministrazione alla prima seduta

14.4 Il Presidente dura in carica quanto L' Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

14,5 Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e l'Organo di Amministrazione.

14.6 Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 15 Organo di controllo

15.1 L'Assemblea nomina, quando obbligatorio ai sensi dell'art.30 del D.Lgs. n.117/2017, l'Organo di controllo, composto da re membri effettivi e due supplenti, di cui almeno uno scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali, oppure un Organo di controllo monocratico, costituito da un Revisore Legale iscritto nell'apposito Registro.

15.2 L'Organo di controllo vigilare sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principini corretta amministrazione.



15.3 L'Organo di controllo vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

15.4 L'Organo di controllo esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. e attesta che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

15.5 I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

15.6. L'Organo di controllo rimane in carica per quattro esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio della carica. Si applica l'art.2399 del Codice Civile. Inoltre l'Organo di controllo redige apposito verbale delle proprie riunioni.

Art. 16 – Libri sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'Organo Amministrativo
- b) il libro delle adunanze e delle delibere delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio.
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo Amministrativo
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'Organo Amministrativo)

Tutti gli associati, in regola con versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'Associazione entro 10 giorni dalla data richiesta.

Art. 17 – Risorse economiche

17.1 Per il raggiungimento delle finalità istituzionali, l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

-
- quote associative;
 - contributi pubblici e privati;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rendite patrimoniali;
 - attività di raccolta fondi;

- 
- rimborsi da convenzioni;
 - ogni altra entrata ammessa alle associazioni di volontariato, ai sensi del D.Lgs 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 18 – Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art.8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finali previste.

Art. 19 – Bilancio

19.1 Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione

19.2 Il bilancio predisposto dall' Organo di Amministrazione, e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce (il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno).

Art. 20 – Convenzioni

20.1 Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazione pubbliche di cui all'art.56 comma 1 del D.Lgs 117(2017 sono deliberate dall' Organo di Amministrazione) che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione quale suo rappresentate legale.

20.2 Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione

Art. 21 – Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari

21.1 Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni, e per responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art.18.del D.Lgs 117/2017.

Art. 22 – Responsabilità dell'Associazione

22. 2 Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione

Art. 23 – Assicurazione dell'Associazione

23.1 L'Associazione di volontariato deve assicurarsi per danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

Art. 24 – Devoluzione del patrimonio

24.1 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art.9.del D.Lgs 117/2017

Art. 25 – Disposizioni finali

25.1 Per quanto non contemplato nel presente statuto, si osservano le norme previste dal Codice Civile, dal Decreto Legislativo n° 117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi, dalla normativa nazionale e regionale in materia.



07 OCT 2023
AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO DI ROMA
AGENTUR DER EINKÜNFEN – AMT ROM
Registrato in data odierna
Registriert mit heutigem Datum
al N.
unter Nr. 984
Serie 3
Esatti €
Eingezahlt € ESGMT8

Il Funzionario – Der Funktionär*
(Michael Gotti)

* Firma su delega del Direttore Provinciale ECPN (Savio)